Nota di Aggiornamento

CONFINDUSTRIA

Decreto-legge n. 87/2018, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*"

Approvazione Camera dei Deputati

Agosto 2018

Lo scorso 2 agosto la Camera dei Deputati ha concluso l'esame, in prima lettura, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. Decreto Dignità), apportandovi alcune modifiche. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, che dovrebbe confermare il testo senza ulteriori correttivi.

L'impianto complessivo è rimasto immutato, nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni provenienti dal mondo produttivo nella direzione di un ripensamento di alcune scelte di fondo.

In particolare, rispetto alle proposte di modifica avanzate da Confindustria, restano confermate le **causali** per i contratti a termine superiori ai 12 mesi (anche se, con una formulazione che dovrà necessariamente essere chiarita, si è previsto che per i contratti in essere le nuove regole troveranno applicazione ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018).

Viene introdotto un **ulteriore limite all'utilizzo delle forme flessibili di lavoro**, perché si prevede che il numero complessivo di lavoratori assunti con contratto a ine o impiegati tramite somministrazione a termine non possa eccedere il 30% di quelli impiegati a tempo indeterminato. È comunque fatta salva la facoltà dei contratti collettivi, anche aziendali, di determinare percentuali diverse.

È stata poi reintrodotta l'ipotesi della **somministrazione fraudolenta**, a suo tempo abrogata perché di non chiara configurazione. L'effetto immediato è di rivolgere al personale ispettivo un "segnale interpretativo" in termini di maggiore rigidità nell'interpretazione della normativa in materia.

Inoltre, con una formulazione comunque poco chiara, si è previsto che, in caso di somministrazione, l'indicazione delle causali spetta esclusivamente all'utilizzatore, esonerando così l'agenzia per il lavoro dall'indicazione delle stesse.

È positiva poi l'esclusione della disciplina del cd. **stop&go** per i contratti di somministrazione, in linea con le richieste di Confindustria.

Sempre in tema di lavoro, è senz'altro positiva l'estensione al biennio 2019-2020 degli **incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35** (riduzione dei contributi previdenziali pari a massimo 3.000 euro annui per 36 mesi), già previsti dalla legge di stabilità 2018.

In tema di **delocalizzazioni**, non sono stati apportati correttivi significativi (si è solo specificato che le nuove misure riguardano il trasferimento dell'attività economica "specificamente incentivata"). Pertanto, restano le criticità più volte evidenziate in merito alle definizioni contenute nel decreto, alla loro impostazione punitiva, nonché alla loro applicazione agli incentivi erogati sotto forma di garanzia e ai beni oggetto dell'iperammortamento. Tuttavia, a quest'ultimo riguardo, la Camera ha approvato un emendamento che esclude dall'ambito di applicazione delle nuove norme i beni agevolati destinati all'utilizzo in più sedi produttive.

Infine, è positiva l'estensione al 2018 della **compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della PA, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Si tratta di una misura in linea con le proposte avanzate da Confindustria al nuovo Governo.

Di seguito una breve descrizione delle principali modifiche apportate in prima lettura.

- **Le misure in tema di lavoro**

Le modifiche apportate dalla Camera in tema di lavoro sono le seguenti:

1. viene specificata la **trasformazione** del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato se la durata del primo supera i 12 mesi senza l'apposizione della causale, ovvero se il contratto viene rinnovato senza causali o prorogato oltre i 12 mesi sempre senza causali;
2. l'applicazione delle disposizioni concernenti il contratto di lavoro a tempo determinato (limiti di durata, limiti e presupposti per i rinnovi e le proroghe, ecc.) ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine **successivi al 31 ottobre 2018**;
3. la previsione di **limiti quantitativi applicabili** complessivamente sia per la stipula di contratti di somministrazione che di contratti a termine (30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato), ma derogabili dalla contrattazione; la configurazione dell'ipotesi di **somministrazione fraudolenta** (la sanzione prevista consiste in un'ammenda di importo pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione) e la specificazione circa l'indicazione delle causali in capo esclusivamente all'utilizzatore (e non all'agenzia del lavoro);
4. l'**esclusione** della disciplina cd. **stop&go** (intervalli minimi tra un contratto e l'altro) per i contratti di somministrazione;
5. la modifica dei limiti minimi e massimi dell'**indennità di licenziamento illegittimo in caso di conciliazione** (min. 3/ max. 27 mensilità) e l'incremento dello 0,5% in caso di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato **anche in somministrazione**, del contributo previdenziale addizionale, senza specificare se tale incremento abbia natura progressiva o meno;
6. l'esclusione dei rapporti instaurati per la fornitura di **lavoro portuale temporaneo** dall'applicazione della nuova disciplina sui contratti a termine.

Inoltre, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di **prestazioni occasionali** (voucher), modificando la disciplina dettata dall'articolo 54-*bis* del D.L. 50/2017. In particolare, è previsto:

1. che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS;
2. che il **divieto** di ricorrere al **contratto di prestazione occasionale** non si applichi alle **aziende alberghiere** e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze **fino a otto lavoratori**;
3. l'ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la **data di inizio e il monte orario complessivo presunto**, comprendendovi anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a **10 giorni** (in luogo dei 3 attualmente previsti);
4. l'**esclusione** - **per l'imprenditore agricolo e non anche per le aziende alberghiere** - della **sanzione** prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di

prestazione occasionale, se la violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori.

Sempre nel corso dell'esame è stato disposto un intervento sulla **cd. decontribuzione giovani** prevista dalla legge di stabilità 2018, vale a dire la **riduzione dei contributi previdenziali** in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti). La misura originaria, ferma restando l'applicazione a regime del beneficio per le assunzioni di giovani under 30, riguardava per il solo 2018 anche i giovani **under 35**. Con l'intervento disposto nell'ambito del DL Dignità si proroga tale ultimo regime alle **assunzioni effettuate nel biennio 2019-2020** purché si tratti comunque di soggetti che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il beneficio è applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

- **Limiti alle delocalizzazioni e ipermamortamento**

Nel corso dell'esame alla Camera è stato approvato un emendamento diretto a puntualizzare che le misure legate alle delocalizzazioni previste dal decreto legge riguardano il trasferimento dell'attività economica **"specificamente incentivata"**. Si tratta di un correttivo apprezzabile ma non risolutivo rispetto all'esigenza, più volte evidenziata, di stabilire una chiara corrispondenza tra il bene o l'investimento agevolato e quello oggetto di delocalizzazione.

Inoltre, è stata introdotta la previsione per cui le **somme disponibili derivanti dalle sanzioni** comminate da parte delle amministrazioni centrali dello Stato in caso di delocalizzazione in contrasto con quanto disposto dal Decreto Dignità, sono finalizzate al finanziamento di **contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso** a causa della delocalizzazione stessa, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli *ex* dipendenti.

Infine, in tema di **iperammortamento**, la Camera ha *i)* sostituito l'inesatto e generico riferimento agli "investimenti" con il termine più preciso "beni agevolati" e *ii)* escluso l'applicazione delle nuove norme ai beni agevolati che siano per loro stessa natura destinati all'impiego in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

- **Norme in materia di giochi**

Nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a:

1. consentire l'accesso agli apparecchi da gioco lecito esclusivamente mediante l'utilizzo della **tessera sanitaria**, al fine di impedire l'accesso da parte dei minori;
2. istituire il **logo *no slot,*** che può essere rilasciato dai Comuni ai pubblici esercizi e ai circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito.

È stato poi disposto l'incremento del prelievo erariale anche per il 2020 (19,68% e 6,68%) e 2021 (19,75% e 6,75%), insieme alla disposizione che affida al Governo una **riforma complessiva** in

materia di giochi pubblici (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al fine di assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario.

Da ultimo, sono stati approvati due emendamenti che inaspriscono ulteriormente la nuova disciplina. In particolare:

1. è stata elevata la **sanzione amministrativa** applicata in caso di violazione del divieto di pubblicità, che passa **dal 5% al 20%** del valore della sponsorizzazione o della pubblicità;
2. è stato introdotto l'obbligo di inserire sui tagliandi delle lotterie istantanee dei **messaggi di avvertimento** relativi ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

- **Fatturazione elettronica carburanti**

Durante l'esame alla Camera è stato trasfuso nel provvedimento in esame il contenuto del **decreto-legge n. 79 del 2018** (articolo 11-*bis*), che rinvia al **1° gennaio 2019** la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della **fatturazione elettronica** per la vendita di **carburante** a **soggetti IVA** presso gli **impianti stradali di distribuzione**, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

- **Compensazione cartelle esattoriali**

Infine, è stato introdotto un nuovo articolo 8-*bis* che, in linea con una proposta di Confindustria, estende anche al **2018** le norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.